

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 6 P

Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE per: CALENDARIO REGIONALE DI PESCA 2021, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2003.

Data: 19/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

Viste le Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e "Uccelli" (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.;

Vista la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

Vista la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

Vista la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'Agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico.

Considerato che è pervenuta dalla Regione Marche la richiesta di Valutazione di Incidenza – Fase di Screening - per il *Calendario Regionale di Pesca 2021* ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2003.

La Dott.ssa Elisabetta Ferroni ha compilato il Format Valutatore di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza ed ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla pratica pervenuta, evidenziando problematiche in particolare riguardo alla tutela della specie *Alosa fallax* (Cheppia), presente nei settori marini dei Siti Natura 2000 del Conero. Si tratta di una specie che svolge una parte del ciclo vitale in mare, ed una parte - in particolare la riproduzione - nei corsi d'acqua interni. Sono state poi esaminate le "osservazioni" presentate dalla Provincia di Pesaro e Urbino contestualmente al rilascio del parere di Screening positivo.

Per quanto riguarda la normativa del Parco, ai sensi dell'art. 10.7 del Regolamento, la pesca all'interno del territorio dell'area protetta è vietata; poiché il Calendario Regionale di Pesca si applica esclusivamente al di fuori dei perimetri delle aree protette, all'interno delle quali vigono gli specifici regolamenti, come specificato nella nota integrativa prot. 609 del 25/02/2021 della Regione, non è richiesta l'espressione di un parere di conformità alla normativa del Parco, ma solo il parere di Valutazione di Incidenza.

La pratica ha quindi terminato il suo iter procedurale e pertanto è posta al rilascio del parere di Valutazione di Incidenza.

Riferimenti pratica prot. n°:

- 472 del 11/02/2021 richiesta di parere;
- integrazioni prot. 550 19/02/2021 e 609 del 25/02/2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza;

Tenuto conto che:

La Regione Marche, con nota prot. 472 dell'11/02/2021, ha richiesto un parere di Screening di Incidenza in tempi molto brevi, considerato che l'inizio dell'attività di pesca regolamentata dal Calendario in oggetto era prevista per il 14/03/2021 o al più tardi per il 21/03/2021;

dall'istruttoria sono emerse problematiche inerenti la tutela della specie *Alosa fallax* per cui si ritiene opportuno concludere negativamente la fase dello Screening di Incidenza, e passare alla Valutazione Appropriata, al fine di poter dare prescrizioni, non ammesse in fase di Screening secondo le nuove Linee Guida Regionali.

Non si è ritenuto opportuno chiedere integrazioni documentali e/o uno Studio di Incidenza ai sensi delle nuove Linee Guida, poiché i tempi del procedimento di approvazione del Calendario da parte della Regione Marche non lo avrebbero permesso. Attualmente l'apertura della pesca per l'anno 2021, prevista inizialmente per il 14/03 o 21/03, è stata rimandata al 28/03 a causa del decreto che impone la Zona Rossa in tutte le Marche per l'emergenza Covid, e la redazione di uno Studio di Incidenza richiederebbe, per essere redatto in maniera esaustiva, notevoli approfondimenti sia sulle specie che sull'attività di pesca, evidentemente non di facile reperimento.

Si ritiene comunque di disporre, in qualità di Ente Gestore, di un quadro sufficientemente chiaro, pur in mancanza di dati quantitativi riguardo alle popolazioni della specie ed alla pressione di pesca, tale da poter concludere la Valutazione Appropriata con un parere positivo, per il solo anno 2021, condizionato all'attuazione del divieto di pesca in tutta la Regione per la specie *Alosa fallax*, come del resto già previsto dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR Marche 1733/2011.

Per i prossimi anni si auspica, oltre al rispetto dei tempi previsti dalla DGR 1661/202, non soltanto per la tutela della specie *Alosa fallax* ma per tutte le altre specie di interesse comunitario che pur in divieto di pesca possono subire impatti da questa attività, la presentazione di uno Studio di Incidenza che prenda in esame sia la distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni di specie di interesse comunitario nel territorio regionale, possibilmente individuando anche i tratti di particolare importanza per la riproduzione, sia l'entità della pressione di pesca, ed eventuali studi scientifici disponibili in bibliografia sui possibili impatti della pesca sulle specie di interesse comunitario, compresa la pesca di frodo.

Visto l'iter sopra descritto ed i tempi particolarmente ristretti richiesti dalla Regione, non è stato possibile pubblicare la documentazione progettuale sul sito per le eventuali osservazioni del pubblico come previsto dalle nuove linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza "Appropriata", tuttavia la Regione Marche approva ogni anno un nuovo calendario di pesca, per cui si tratta di attività già nota alle associazioni ambientaliste ed agli esperti di settore.

Si ritiene quindi di poter procedere con la conclusione del procedimento, visto anche che diversi Enti Gestori hanno concluso già positivamente la fase di Screening, ritenendo che non fosse necessario passare alla fase di Valutazione Appropriata;

La documentazione presentata, nel complesso, non è stata ritenuta completa e le misure di mitigazione proposte sono pure da ritenersi insufficienti per mitigare gli impatti attesi. Tuttavia gli elementi conoscitivi in possesso del Parco, in qualità di Ente Gestore, sono sufficienti per esprimere un parere di Valutazione di Incidenza in fase di Valutazione Appropriata, per l'anno 2021, dal momento che si ritiene possibile ridurre al di sotto della soglia di significatività gli impatti attesi, mediante apposite prescrizioni;

Per quanto sopra, tenuto conto che:

La specie *Alosa fallax* (Cheppia) vive prevalentemente in mare ma si riproduce nei corsi d'acqua, che risale nel periodo di fine inverno-primavera, in particolare, alle nostre latitudini, nel periodo tra febbraio e maggio, proprio a scopo riproduttivo. Il Calendario Regionale di Pesca in oggetto prevede, nelle acque di categoria C dove è più probabile che tale specie trovi habitat idonei alla riproduzione (quasi tutti i corsi d'acqua marchigiani presentano delle barriere artificiali che impediscono ai pesci la risalita più a monte) che la pesca di questa specie avvenga con le seguenti modalità:

- A fini riproduttivi, nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno è consentita la sola pesca "nokill" (...);
- Taglia minima di 25 cm;
- Apertura pesca il 15 giugno e chiusura il 15 maggio (1 mese di divieto di pesca);
- Per la ZSC Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce è prevista la "pesca con immediato rilascio".

Le conoscenze sulla specie *Alosa fallax* sono in generale scarse, tuttavia è nota la sua presenza nel tratto di mare antistante il Parco del Conero. Riguardo alla presenza nei corsi d'acqua interni della Regione Marche è nota in bibliografia la presenza nel fiume Esino ma le conoscenze sono troppo scarse e datate per escludere che possa essere presente anche in altri corsi d'acqua.

lo Stato di conservazione della Cheppia è *Sfavorevole - Cattivo* e l'andamento generale dello Stato di conservazione è *Deterioramento*, tant'è che la Carta Ittica Regionale prevede già il divieto di ogni

forma di prelievo, ad eccezione di quello operato a fini scientifici o di recupero e salvaguardia delle popolazioni.

In effetti, poichè le risalite riproduttive della *Alosa fallax* sono probabilmente molto ridotte e la specie entra in acque interne solo per riprodursi, consentirne la pesca, tra l'altro con una misura minima di cattura molto bassa, 25 cm, vuol dire consentire il prelievo di quei pochi individui sessualmente maturi in risalita riproduttiva, impedendone il naturale reclutamento.

La Carta Ittica delle Marche (approvata con DGR 1733 del 22/12/2011) riporta in particolare al capitolo *Conclusioni e indicazioni pratiche per la gestione* (https://www.enalpesaro.it/pesca_file/Parte10-Conclusioni.pdf) riporta: (...) *Anche la cheppia Alosa fallax (Lacepede, 1803) non è stata catturata nel corso dei campionamenti delle Carte Ittiche Provinciali, ma in questo caso la specie non deve considerarsi estinta in quanto viene ancora sporadicamente segnalata nell'Esino (dati non pubblicati), dove anche nel passato la specie dava luogo a massicce risalite (Bianco, 1991a). (...) Per questi stessi motivi, la lampreda padana Lethenteron zanandreaei Vladykov, 1955 e la cheppia Alosa fallax (Lacepede, 1803) costituiscono due specie ittiche di particolare importanza dal punto di vista naturalistico, per le quali devono essere assolutamente intraprese nelle Marche tutte le iniziative necessarie per preservarne le abbondanze, impedirne un'eventuale riduzione dell'areale e migliorarne complessivamente lo stato di conservazione.* (...)

Per la cheppia, lo scazzone, le lamprede di qualsiasi specie ed il gambero di fiume deve essere vietata ogni forma di prelievo, ad eccezione di quello operato a fini scientifici o di recupero e salvaguardia delle popolazioni.

(...) Anche per la cheppia Alosa fallax (Lacepede, 1803) dovranno essere adottate progressivamente nel tempo misure di protezione più rigorose, tenendo anche presente che la specie viene pescata nelle acque dolci soprattutto nella fase migratoria che precede la riproduzione.

L'attività di pesca nelle acque interne è riportata come minaccia di entità media per la specie nell'ultimo report ex art. 17 del Ministero dell'Ambiente; inoltre sono stati rilevati impatti cumulativi con l'attività di Pesca professionale in mare, ulteriore pressione (di entità ridotta secondo il PdGN2000 del Conero) per la stessa specie. Entrambe le attività riducono la popolazione, già scarsa, della specie, e quindi la capacità della popolazione di aumentare di numero e raggiungere un migliore stato di conservazione.

A queste problematiche si aggiunge quella della frammentazione dei corsi d'acqua marchigiani, così come in generale italiani, con barriere fisiche che impediscono la risalita, con conseguente perdita di habitat riproduttivi della specie.

Come riportato anche nella Carta Ittica delle Marche approvata con DGR 1733/2011 *la cheppia Alosa fallax (Lacepede, 1803) è una specie ittica di particolare importanza dal punto di vista naturalistico, per la quale devono essere assolutamente intraprese nelle Marche tutte le iniziative necessarie per preservarne le abbondanze, impedirne un'eventuale riduzione dell'areale e migliorarne complessivamente lo stato di conservazione.* Un'eventuale estinzione a livello locale costituirebbe una grave perdita di biodiversità per le biocenosi marine del Conero per cui sono stati istituiti i gli stessi siti Natura 2000.

In definitiva, continuare a consentire la pesca della Cheppia, come previsto dal Calendario di Pesca 2021, andrebbe di fatto ad ostacolare, se non impedire, il possibile miglioramento dello stato di conservazione della specie a livello regionale e di conseguenza anche a livello della popolazione presente nelle acque antistanti il Conero.

In definitiva, è possibile concludere, ai sensi delle nuove Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza approvate con DGR 1661/2020, che *le informazioni acquisite indicano che il piano o intervento determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa;* per i seguenti motivi: il Calendario Regionale di Pesca 2021 ittico presentato prevede la pesca della *Alosa fallax*, specie di interesse comunitario che secondo il Report ex art. 17 (2007-2018) presenta: "Valutazione complessiva di Stato di conservazione: *Sfavorevole – Cattivo*" e "Andamento generale dello Stato di conservazione: *Deterioramento (-)*" e *l'attività di pesca nelle acque dolci costituisce una minaccia di entità media per questa specie* (sempre secondo il secondo il Report ex art. 17), cui si sommano altre pressioni e minacce come la pesca professionale in mare e la presenza di barriere fisiche artificiali che frammentano i corsi d'acqua regionali e che hanno causato una grave perdita di habitat riproduttivi per la specie.

Il procedimento prosegue con il Livello II – valutazione appropriata.

Per quanto attiene la fase di Valutazione Appropriata si ritiene che, vietando ogni forma di prelievo, ad eccezione di quello operato a fini scientifici o di recupero e salvaguardia delle popolazioni, la significatività dell'incidenza potrebbe ricadere nella classe di giudizio Mitigata/Bassa (non significativa; incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non compromettono l'integrità e la resilienza del sito.

Ne risulta la possibilità di concludere la Valutazione di incidenza appropriata positivamente, rilasciando *parere positivo di Valutazione di incidenza*, per il solo anno 2021, *in quanto, sulla base dei dati forniti, e valutati, e delle conoscenze in possesso dell'Ente, è possibile concludere che il piano o l'intervento non determinerà incidenze significative sul sito/ siti N2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso in riferimento agli obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie; il parere positivo è subordinato al rispetto integrale della seguente prescrizione: divieto di ogni forma di prelievo, ad eccezione di quello operato a fini scientifici o di recupero e salvaguardia delle popolazioni.*

Per i prossimi Calendari di pesca dovrà essere presentato uno Studio di Incidenza o comunque documentazione più completa ed esaustiva ed in particolare:

- a) Fornire dati quantitativi che consentano di inquadrare l'entità della pressione rappresentata dalla pesca nelle acque interne della Regione, con valutazioni dei possibili impatti per singola specie di interesse comunitario;
- b) Fornire, se possibile, dati quantitativi e di distribuzione geografica sulle popolazioni di specie di interesse conservazionistico della Regione (distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni di specie di interesse comunitario nel territorio regionale per ogni corso d'acqua, eventualmente suddiviso in tratti significativi, possibilmente individuando anche i tratti di particolare importanza per la riproduzione);
- c) Per ogni specie di interesse comunitario indicare le tipologie di pesca interferenti;
- d) Prendere in considerazione lo stato delle popolazioni delle specie di interesse comunitario, non soltanto a livello di singoli siti Natura 2000, ma anche a livello regionale (tenendo conto quindi anche dei bacini fluviali non ricadenti all'interno di Natura 2000).
- e) Per le minacce e pressioni, prendere in considerazione sia eventuali studi scientifici disponibili in bibliografia sui possibili impatti della pesca sulle specie di interesse comunitario, compresa la pesca di frodo, sia le informazioni contenute nel Report ex art. 17 del Ministero dell'Ambiente (<http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>) nonché le indicazioni di tutela, a livello nazionale, da contestualizzare a livello Regionale, così da adeguare, se necessario, e motivare meglio, le misure regolamentari previste a tutela di ciascuna specie di interesse comunitario;
- f) Allegare al Calendario Regionale di Pesca anche la Carta Ittica delle Marche approvata con DGR 1733 del 22/12/2011 che è stato possibile reperire solo in parte su internet e non disponibile nel sito della Regione, (è stata consultata la relazione, disponibile sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1229/Carta_Ittica_Marche_DGR.pdf e sul sito dell'Associazione ENAL Pesca);
- g) Descrivere, anche quantitativamente, le attività svolte di controllo e repressione della pesca illegale;

Si condividono inoltre le “osservazioni” formulate dalla Provincia di Pesaro e Urbino che si riportano sotto, alcune delle quali si ritiene avrebbero dignità di prescrizioni, pertanto se ne raccomanda il recepimento già per il Calendario Regionale di Pesca 2021:

- 1) Individuare ogni specie sia con il nome comune che con quello scientifico;

- 2) Inserire una tabella comprendente le specie autoctone nella regione e una tabella comprendente le specie alloctone e transfaunate (ovvero quelle che pur provenendo dal territorio italiano, sono appartenenti a un altro distretto ittiogeografico).
- 3) Nelle tabelle A), B) e C) inserire una colonna ad oggetto: "Sovrapposizione con siti di Rete Natura 2000". I campi della colonna dovrebbero contenere i nomi dei siti di Natura 2000 interessati e la tipologia di copertura: totale (se il tratto di fiume coinvolto è inserito totalmente all'interno del sito), parziale (se il tratto di fiume coinvolto comprende parzialmente il sito Natura 2000).
- 4) In merito alle specie alloctone e/o transfaunate, così classificate anche nella Carta Ittica Regionale del 2010, si richiede di rivedere il Calendario eliminando l'azione di reintroduzione di tali specie dopo la cattura (vedi ad esempio pag. 16 del Calendario);
- 5) Sostituire il termine "varietà" con "specie".
- 6) Pag. 4 -ACQUE DI CATEGORIA C: A fini riproduttivi, nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno è consentita la sola pesca "no kill". Estendere tale disposizione anche per le acque di categoria B.
- 7) Pagg. 6, 7 - MISURE E PERIODI CONSENTITI: Per il barbo (*Barbus plebejus*) che è in allegato II della Direttiva habitat, come per altre specie della tabella, prevedere solo la pesca no-Kill;
- 8) Pag. 8 - CHIUSURA TEMPORANEA PESCA ACQUE CATEGORIA B: "Per consentire il ripopolamento, nel periodo compreso tra il giorno 3 Maggio e 7 Maggio compreso, nelle acque di categoria B è fatto divieto di pesca;". Valutare se opportuno estendere sia la durata del periodo di chiusura temporanea sia l'applicazione del divieto anche per le acque di categoria C, al fine di ridurre il ricorso ad azioni di ripopolamento artificiale.
- 9) Pag. 11 - DIVIETI E LIMITAZIONI: Nelle acque interne è vietato a chiunque: immettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18 della L.R.11/03. Anche la DGR n. 1471/2008 della Regione Marche – allegato 2 Misure minime di conservazione per le zps – riporta: *Immissioni faunistiche – lett. a) è vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali.* Tuttavia nella TABELLA A) TRATTI FLUVIALI, in alcuni corsi d'acqua è prevista la reimmissione di specie alloctone come il carassio o transfaunate come, ad esempio il persico reale, la savetta, ecc.; si chiede di prevedere il divieto di reimmissione.
- 10) Pag. 7 - Tabella ove si riportano le MISURE E I PERIODI CONSENTITI per le differenti specie:
 - non vengono menzionate 2 specie indigene per il territorio regionale, il ghiozzo padano (*Padogobius bonellii*), di interesse comunitario e la cagnetta (*Salaria fluviatilis*), specie molto rara.
 - La lampreda andrebbe distinta fra lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*) e lampreda di mare (*Petromyzon marinus*).
- 11) Pagg. 7 e 8 – COBITE: Specificare che si tratta di cobite comune (*Cobitis bilineata*).
- 12) Pag. 8 - ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE RIPRODUTTIVA: dove si dice "(...) fornire mediante cattura, esemplari a scopo di ripopolamento (...)": dalle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva i pesci devono propagarsi spontaneamente nel proprio reticolo idrografico di appartenenza. Catturarli e spostarli comporta sempre il rischio che vengano messi in altri bacini idrografici a cui non appartengono, ad esempio occorre ridurre a 0 il rischio che cavedani da una zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva di un fiume vengano immessi in un altri corsi d'acqua.

- 13) Pag. 10 GESTIONI PARTECIPATE: Specificare che il personale dell'associazionismo deve essere coordinato da personale tecnico esperto in materia.

DETERMINA

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, **parere positivo di Valutazione di incidenza** (fase di valutazione appropriata), *in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati e delle conoscenze in possesso dell'Ente, è possibile concludere che l'attività di cui al Calendario Regionale di pesca 2021 della Regione Marche non determinerà incidenze significative sui siti N2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso in riferimento agli obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie; **il parere positivo è subordinato al rispetto integrale della seguente prescrizione: divieto di ogni forma di prelievo, ad eccezione di quello operato a fini scientifici o di recupero e salvaguardia delle popolazioni.***

Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente (sezione Determine Direttoriali serie P) e sulla piattaforma online contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

Di suggerire alla Regione di presentare, per la Valutazione di Incidenza del prossimo Calendario Regionale di pesca 2022, nell'ottica di una valutazione globale degli impatti sulle popolazioni di specie di interesse comunitario dell'intera Regione, anziché solamente all'interno dei singoli Siti Natura 2000, uno Studio di Incidenza ai sensi della DGR 1661/2020 o comunque di:

- a) Fornire dati quantitativi che consentano di inquadrare l'entità della pressione rappresentata dalla pesca nelle acque interne della Regione, con valutazioni dei possibili impatti per singola specie di interesse comunitario;
- b) Fornire, se possibile, dati quantitativi e di distribuzione geografica sulle popolazioni di specie di interesse conservazionistico della Regione (distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni di specie di interesse comunitario nel territorio regionale, possibilmente individuando anche i tratti di particolare importanza per la riproduzione);
- c) Per ogni tipologia di pesca indicare le specie che generalmente possono abboccare;
- d) Prendere in considerazione lo stato delle popolazioni delle specie di interesse comunitario, non soltanto a livello di singoli siti Natura 2000, ma anche a livello regionale (tenendo conto quindi anche dei bacini fluviali non ricadenti all'interno di Natura 2000).
- e) Per le minacce e pressioni, prendere in considerazione sia eventuali studi scientifici disponibili in bibliografia sui possibili impatti della pesca sulle specie di interesse comunitario, compresa la pesca di frodo, sia le informazioni contenute nel Report ex art. 17 del Ministero dell'Ambiente (<http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>) nonché le indicazioni di tutela, a livello nazionale, da contestualizzare a livello Regionale, così da adeguare, se necessario, e motivare meglio, le misure regolamentari previste a tutela di ciascuna specie di interesse comunitario;
- f) Allegare al Calendario Regionale di Pesca anche la Carta Ittica delle Marche approvata con DGR 1733 del 22/12/2011 che è stato possibile reperire solo in parte su internet e non disponibile nel sito della Regione, (è stata consultata la relazione, disponibile sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1229/Carta_Ittica_Marche_DGR.pdf e sul sito dell'Associazione ENAL Pesca);
- g) Descrivere, anche quantitativamente, le attività svolte di controllo e repressione della pesca illegale;

Di raccomandare alla Regione di tener conto, già per il Calendario Regionale di pesca 2021, delle seguenti osservazioni, fornite dalla Provincia di Pesaro con il rilascio del parere di Screening positivo, che si condividono:

- 1) Individuare ogni specie sia con il nome comune che con quello scientifico;
- 2) Inserire una tabella comprendente le specie autoctone nella regione e una tabella comprendente le specie alloctone e transfaunate (ovvero quelle che pur provenendo dal territorio italiano, sono appartenenti a un altro distretto ittiogeografico).
- 3) Nelle tabelle A), B) e C) inserire una colonna ad oggetto: "Sovrapposizione con siti di Rete Natura 2000". I campi della colonna dovrebbero contenere i nomi dei siti di Natura 2000 interessati e la tipologia di copertura: totale (se il tratto di fiume coinvolto è inserito totalmente all'interno del sito), parziale (se il tratto di fiume coinvolto comprende parzialmente il sito Natura 2000).
- 4) In merito alle specie alloctone e/o transfaunate, così classificate anche nella Carta Ittica Regionale del 2010, si richiede di rivedere il Calendario eliminando l'azione di reintroduzione di tali specie dopo la cattura (vedi ad esempio pag. 16 del Calendario);
- 5) Sostituire il termine "varietà" con "specie".
- 6) Pag. 4 -ACQUE DI CATEGORIA C: A fini riproduttivi, nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno è consentita la sola pesca "no kill". Estendere tale disposizione anche per le acque di categoria B.
- 7) Pagg. 6, 7 - MISURE E PERIODI CONSENTITI: Per il barbo (*Barbus plebejus*) che è in allegato II della Direttiva habitat, come per altre specie della tabella, prevedere solo la pesca no-Kill;
- 8) Pag. 8 - CHIUSURA TEMPORANEA PESCA ACQUE CATEGORIA B: "Per consentire il ripopolamento, nel periodo compreso tra il giorno 3 Maggio e 7 Maggio compreso, nelle acque di categoria B è fatto divieto di pesca;". Valutare se opportuno estendere sia la durata del periodo di chiusura temporanea sia l'applicazione del divieto anche per le acque di categoria C, al fine di ridurre il ricorso ad azioni di ripopolamento artificiale.
- 9) Pag. 11 - DIVIETI E LIMITAZIONI: Nelle acque interne è vietato a chiunque: immettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18 della L.R.11/03. Anche la DGR n. 1471/2008 della Regione Marche – allegato 2 Misure minime di conservazione per le zps – riporta: *Immissioni faunistiche – lett. a) è vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali.* Tuttavia nella TABELLA A) TRATTI FLUVIALI, in alcuni corsi d'acqua è prevista la reimmissione di specie alloctone come il carassio o transfaunate come, ad esempio il persico reale, la savetta, ecc.; si chiede di prevedere il divieto di reimmissione.
- 10) Pag. 7 - Tabella ove si riportano le MISURE E I PERIODI CONSENTITI per le differenti specie:
 - non vengono menzionate 2 specie indigene per il territorio regionale, il ghiozzo padano (*Padogobius bonellii*), di interesse comunitario e la cagnetta (*Salaria fluviatilis*), specie molto rara.
 - La lampreda andrebbe distinta fra lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*) e lampreda di mare (*Petromyzon marinus*).
- 11) Pagg. 7 e 8 – COBITE: Specificare che si tratta di cobite comune (*Cobitis bilineata*).
- 12) Pag. 8 - ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE RIPRODUTTIVA: dove si dice "(...) fornire mediante cattura, esemplari a scopo di ripopolamento (...)": dalle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva i pesci devono propagarsi spontaneamente nel proprio reticolo idrografico di appartenenza. Catturarli e spostarli comporta sempre il rischio che

vengano messi in altri bacini idrografici a cui non appartengono, ad esempio occorre ridurre a 0 il rischio che cavedani da una zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva di un fiume vengano immessi in un altri corsi d'acqua.

- 13) Pag. 10 GESTIONI PARTECIPATE: Specificare che il personale dell'associazionismo deve essere coordinato da personale tecnico esperto in materia.

Il presente parere di Valutazione di incidenza è valido per il solo Calendario Regionale di pesca 2021 e quindi ha validità 1 anno dal momento dell'approvazione definitiva del Calendario stesso da parte della Regione Marche.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valori Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

